



**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. - GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA**

Sede Sociale: Viale Marti, 443 -55100 - Lucca - Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 - R.E.A. - Lucca n. 181609

Codice Banca n.3242 - Cod. Fisc. n. 01880620461

Tel. 0583 43271 - Fax 0583 491255 – [www.bancodilucca.it](http://www.bancodilucca.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,  
iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5564

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Società: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Numero di telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: \_\_\_\_\_ Data e Firma del Cliente \_\_\_\_\_

**La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.**

**CHE COS'É IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O  
AMMINISTRAZIONE**

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o de materializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc..). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Dal 16 novembre 2015 in considerazione di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 pubblicati il 16 novembre 2015, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE *Banking Resolution Recovery Directive* ("BRRD"), consultabili sul sito della banca, sono state introdotte limitazioni all'intervento pubblico al sostegno degli intermediari che versano in una situazione di crisi.

Pertanto, in caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati, in linea con la gerarchia fallimentare, a prescindere dalla loro data di emissione:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito,

e/o

- successivamente al 1° gennaio 2016 a *bail-in* ("salvataggio interno").

In virtù del contratto di deposito titoli a custodia e/o amministrazione la Banca detiene strumenti finanziari e titoli del cliente non soggetti al *bail-in*, a meno che si tratti di:

- strumenti finanziari e /o titoli emessi dalla Banca, oggetto di specifica informativa sul rischio connesso all'applicazione delle norme sul *bail-in*;
- strumenti finanziari e/o titoli emessi da altre banche, oggetto di specifica informativa, da parte delle stesse, sul rischio connesso all'applicazione delle norme sul *bail-in*.

**I Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.





**Foglio Informativo  
Deposito Titoli a Custodia e/o Amministrazione  
Prestazione Servizi di Investimento**

<b>VOCI DI COSTO</b>		
<b>Negoziazione Conto Proprio e Conto Terzi</b>		
Negoziazione conto terzi obbligazioni non quotate:	commissioni	10,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 10,33
	spese	€ 5,16 per operazione
Negoziazione conto proprio obbligazioni non quotate:	spese	€ 5,16 per operazione
Negoziazione conto proprio titoli di Stato:	spese	€ 3,10 per operazione
Negoziazione conto proprio obbligazioni della Banca e del Gruppo Bancario:	spese	€ 0,00 per operazione
<b>Raccolta Ordini</b>		
Obbligazioni quotate su MOT (Compresi i Titoli di Stato Italiani)	commissioni	4,90 per mille sul controvalore in euro, minimo € 10,33
	spese	€ 5,16
Obbligazioni quotate su Euromot, Eurotlx e non quotate su Market OTC (B. Akros): (Compresi i Titoli di Stato Italiani <sup>(3)</sup> )	commissioni	4,90 per mille sul controvalore in euro, minimo € 10,33
	spese	€ 5,16
Azioni/obbligazioni convertibili su mercati regolamentati italiani:	commissioni	7,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 10,33
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni della Banca e del Gruppo Bancario	commissioni	7,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 15,50
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni sui mercati europei SBF –VIR – XET – NMP – AEX -MAD	commissioni	12,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 50,00
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni sul mercato LSE (London Stock Ex.)	commissioni	12,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 50,00
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni su altri mercati europei	commissioni	12,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 50,00
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni sul mercato TOK (Tokyo)	commissioni	12,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 50,00
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni sui mercati NAS (Nasdaq) e NYS (Nyse) e AMEX	commissioni	12,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 50,00
	spese	€ 5,16 per operazione
Azioni sui mercati NZX – ASZ – SES – CTO – HSI – THA	commissioni	12,00 per mille sul controvalore in euro, minimo € 50,00
	spese	€ 5,16 per operazione
WEB – Azioni su mercati italiani	commissioni	1,90 per mille sul controvalore in euro, minimo € 5,00
	spese	€ 3,00 per operazione
WEB – Obbligazioni quotate su MOT	commissioni	1,90 per mille sul controvalore in euro, minimo € 5,00
	spese	€ 3,00 per operazione
WEB – Obbligazioni quotate su EUROMOT e EUROTLX	commissioni	1,90 per mille sul controvalore in euro, minimo € 5,00
	spese	€ 3,00 per operazione



**Foglio Informativo  
Deposito Titoli a Custodia e/o Amministrazione  
Prestazione Servizi di Investimento**

<b>Ordini non eseguiti / revocati</b>	
Spese ordini non eseguiti canale WEB	€ 0,00
Spese ordini non eseguiti altri canali	€ 0,00
Spese ordini revocati canale WEB	€ 0,00
Spese ordini revocati altri canali	€ 0,00

**ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione</b>	
Spese trasferimento titoli ad altro istituto (ad esclusione dei casi di contestuale estinzione del deposito titoli, salvo le spese vive reclamata da un soggetto terzo)	€ 25,82 per ciascun titolo + € 7,75 euro forfetarie
Spese registrazione contratti su compravendita valori mobiliari non quotati dematerializzati depositati presso la nostra banca	€ 70,00
Spese consegna certificati rappresentativi di obbligazioni emesse dalla nostra banca (se non dematerializzati)	Fino a € 25.000,00: € 1,03 ogni € 516,46; max € 38,73 Fino a € 50.000,00: € 0,77 ogni € 516,46; max € 51,65 Oltre € 50.000,00: € 0,52 ogni € 516,46; max € 77,47
<b>Collocamento strumenti finanziari</b>	
Nessuna commissione è prevista a carico della clientela, salvo quanto eventualmente riportato nel relativo documento d'offerta	

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo nella misura e con le modalità previste dalla legge.



## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Le parti possono recedere dal rapporto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante comunicazione scritta.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso del cliente, la banca provvede alla chiusura del rapporto entro il termine massimo di 40 giorni lavorativi dalla richiesta. All'atto della richiesta, il cliente è tenuto a fornire alla banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza. Resta inteso che la banca provvederà ad eseguire tali disposizioni secondo le modalità e i tempi connessi alla natura degli strumenti finanziari depositati.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. – Ufficio Reclami – Viale Agostino Marti, 443 – 55100 Lucca", o per posta elettronica alla casella [reclami@bancodilucca.it](mailto:reclami@bancodilucca.it) o tramite pec a [reclami@pec.bancodilucca.it](mailto:reclami@pec.bancodilucca.it) ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In caso di controversie relative alla prestazione di servizi e attività di investimento:

- all'Arbitro per le controversie finanziarie (di seguito denominato ACF), ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. 58/98. Per sapere come rivolgersi all'ACF e l'ambito della sua competenza si può consultare la "Guida pratica ACF" sul sito [www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie](http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie) e sul sito internet dell'Istituto;

Nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF o l'ACF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.



**Foglio Informativo  
Deposito Titoli a Custodia e/o Amministrazione  
Prestazione Servizi di Investimento**

**LEGENDA**

<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli, rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziabili sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
<b>Contratti derivati</b>	Si tratta di una particolare categoria di strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante ovvero dal valore di un parametro finanziario di riferimento. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio l'oro, il petrolio, ecc).. Il contratto che regola il derivato prevede in genere che alla scadenza la posizione delle parti sia regolata in base al differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente dello strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure venga definita attraverso la consegna o l'acquisto ad una data futura di uno strumento finanziario sulla base di un prezzo prefissato.
<b>Negoziazione conto proprio</b>	Il servizio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.
<b>Raccolta ordini</b>	comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
<b>Spese incasso dividendi-cedole</b>	Commissione per l'accredito periodico dei dividendi e delle cedole.